

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex art.54 TUEL, per l'adozione di misure di prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della finale dei campionati europei di calcio che si svolgerà nella serata di domenica 11 luglio 2021. Misure valevoli nel periodo orario compreso tra le ore 20.00 di domenica 11 luglio 2021 e le ore 06.00 di lunedì 12 luglio 2021.*

IL SINDACO

Considerato che

- alle ore 21.00 di domenica 11 luglio 2021 verrà trasmessa dalle reti televisive di carattere nazionale, con conseguente capillare copertura dell'evento presso un elevatissimo numero di utenti, la finale dei campionati europei di calcio per nazioni, tra le compagini di Italia ed Inghilterra;
- che, come già verificatosi in occasione della partita di semifinale della medesima competizione, svoltasi in data martedì 6 luglio 2021, tra le compagini di ITALIA e SPAGNA, sono scese in strada svariate centinaia di persone festanti, sia a bordo di veicoli e natanti che a piedi nelle pubbliche vie, piazze, calli e campielli;
- che il clima complessivamente festante generato dalla vittoria della compagine azzurra è stato tuttavia in parte compromesso da esagerazioni nei comportamenti inurbani individuali, sanzionabili amministrativamente, fino anche alla commissione di reati contro la persona;

Considerata ancora

- la necessità di contrastare tali eccessi mediante l'eliminazione/riduzione di fattori di concausa quali l'abuso di bevande alcoliche nonché mediante l'eliminazione/riduzione della portabilità di corpi atti ad offendere o strumenti comunque ordinariamente in grado di cagionare lesioni a terzi;
- la necessità di prevenire fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme;
- la necessità di impedire, come avvenuto in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, che soggetti male intenzionati facciano uso dei cosiddetti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto quindi di dover stabilire, con riferimento all'intero territorio comunale, dalle ore 20.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06:00 di lunedì 12 luglio 2021 i seguenti divieti:

1. divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;

2. divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via, anche all'interno dei veicoli, di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
4. divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d'artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene;
5. divieto di abbandonare recipienti in vetro sulla pubblica via.

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

Nell'intero territorio comunale, dalle ore 20.00 di domenica 11 luglio 2021 alle ore 06:00 di lunedì 12 luglio 2021, sono imposti i seguenti divieti:

1. divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. divieto di trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via, anche all'interno dei veicoli, di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
4. divieto di esplodere ed accendere botti, petardi e fuochi d'artificio comunque denominati, nonché di cagionare emissioni fumogene;
5. divieto di abbandonare recipienti in vetro sulla pubblica via.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

RICORDA INOLTRE

Che, come disposto dal già richiamato articolo 32 del Regolamento di Polizia Sicurezza Urbana: *È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati...È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi...È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico....Inoltre alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione;*

Che, come disposto dal già richiamato articolo 35 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana: *È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale...È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione...È, inoltre, vietato, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree, etc.*

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)
firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005